

L'ERRORE DI DIRITTO

La legislazione armiera è disseminata in decine di leggi, decreti e circolari. I quali vanno letti organicamente, non senza notevoli difficoltà per forze di polizia e, soprattutto, appassionati. Il cosiddetto "errore di diritto", entro certi limiti, fa venir meno l'antigiuridicità del comportamento

Di Gabriele Bordoni

La legislazione di riferimento in materia di armi è quanto mai eterogenea e a carattere per così dire "sparso": appare, cioè, disseminata in un coacervo di discipline diversificate. Questa caratteristica certamente nuoce all'effettiva conoscenza della materia da parte di chi non abbia una specifica formazione giuridica. È, dunque, opportuno dar conto dei vari testi di legge vigenti in materia di armi, i quali vanno inevitabilmente letti, non senza notevoli difficoltà, organicamente.

LA "FAMOSA" 110

Il punto di partenza, oltre al codice penale, non può che individuarsi nella legge n° 110 del 18 aprile 1975 che, come noto, reca norme integrative della disciplina per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi. Detta legge del 1975 deve necessariamente coordinarsi con il Tulp, il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, regio decreto 18 giugno 1931 n° 773 e successive modifiche oltre che con l'annesso Regolamento. In ambito ludico-sportivo, viceversa, è d'uopo riferirsi anzitutto alla cosiddetta "legge Lo Bello" (dal cognome del parlamentare primo firmatario), n° 85 del 25 marzo 1986. Inoltre, l'esercizio dell'attività venatoria è normata da un'altra legge quadro, la nota legge 157/1992, detta appunto "legge quadro sulla caccia", non dimenticando nemmeno, ovviamente, la storica legge 323/69 sul Tiro a volo. La combinazione di queste discipline è giunta a creare tali difficoltà operative che sono dovute intervenire circolari ministeriali (ben nota quella del febbraio 1998) per chiarire come di fatto dovessero interpretarsi quelle norme, spesso almeno apparentemente sovrapposte o in conflitto fra loro, delineando il perimetro di quanto ognuna di loro consentiva di fare in tema di porto, trasporto, acquisto e cessione. Non è poi questa la sede più opportuna per dar conto di tutte le modifiche legislative intervenute nel corso degli anni in riforma dei succitati provvedimenti legislativi. Tuttavia, per completezza espositiva, si ricordano soltanto quelle più recenti, quali l'articolo 72, comma I, d.lgs 6 settembre 2011 n° 159, che è andato a incrementare tutti i limiti edittali delle pene previste per le fattispecie penali contenute nella legge 110/75, e il d.lgs 26 ottobre 2010 n° 204, intervento normativo reso necessario al fine di recepire la direttiva comunitaria in materia di disciplina amministrativa e penale delle armi,

La giustizia sa essere severa, in materia di armi. Ma quando le leggi sono incomprensibili, non si può pretendere che il cittadino si trasformi in un fine giurista.



direttiva n° 91/477/Cee, come modificata dalla successiva direttiva n° 2008/51/Cee.

A questo quadro sulle principali regole dettate in materia di armi, necessariamente generico, vanno aggiunte un numero decisamente corposo di normative che potremmo definire "accessorie", oltre alle ricordate circolari (significativa la n° 557 del 2002 dettata dal ministero competente in tema di demilitarizzazione e di disattivazione delle armi da sparo che si lega indissolubilmente alla legge 110/1975) e ai decreti, per esempio, ma soltanto per citarne uno, quello del ministero dell'Interno n° 362/2001 recante il regolamento di declassificazione degli strumenti ad aria o gas compressi e delle repliche delle armi ad avvanca-rica monocolpo che dà attuazione nel nostro ordinamento alla legge n° 526/1999.

E LA CERTEZZA DEL DIRITTO?

Il quadro normativo appena delineato non brilla certamente per organicità e sistematicità. Tale appunto, lungi dall'essere una mera nota stilistica, produce forti riverberi tanto a livello pratico quanto sul piano del rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico. Basti porre mente al necessario canone della certezza del diritto. In base a tale paradigma la norma giuridica deve essere formulata in modo chiaro ed essere soggetta a interpretazione univoca. Ogni persona, in ragione di detta chiarezza, deve essere in grado di correttamente discernere quale sia il contegno legittimo e quale quello vietato, sì da prevedere le conseguenze giuridiche della propria condotta orientando, di conseguenza, il proprio personale comportamento. Per tali ragioni la certezza del diritto più che rappresentare un carattere specifico di ogni precetto giuridico, si risolve nell'essere un obiettivo che il legislatore dovrebbe prefiggersi ogni qualvolta interviene per regolare una specifica materia.

In quest'ottica, la confusionaria legiferazione di cui trattasi può, dunque, assumere rilevanza dal punto di vista del cosiddetto "errore di diritto" ovvero l'errore del singolo che ricade sulla sua errata conoscenza della legge in una determinata materia, sbaglio che, entro certi limiti, fa venir meno l'antigiuridicità del comportamento oggettivamente contrario a norme imperative. Detta tipologia di errore può assumere rilevanza, prima, in ambito penale giacché qualora ritenuto inevitabile rileverebbe quale scusante del comportamento illecito posto in essere, almeno per tutti i reati contravvenzionali; infatti, secondo la teoria generale del diritto, l'errore può essere definito come una falsa rappresentazione della realtà. Se ricade sul divieto, sia esso derivante da legge penale quanto extra penale, di norma è inescusabile, come sancisce l'articolo 5 codice penale secondo cui nessuno può invocare a propria scusante l'ignoranza della legge (*ignorantia legis non excusat*); tuttavia, nel caso di errore inevitabile di diritto, la sentenza n° 364/1988 della corte costituzionale afferma che il detto art. 5 può essere superato. Nella motivazione di tale sentenza si sostiene, infatti, che non merita sanzione

chi, attenendosi scrupolosamente ai principi dell'ordinamento e agli obblighi di solidarietà sociale ciò nonostante venga a trovarsi in stato d'ignoranza della legge penale per via della farraginosità della legge stessa che ne rende di fatto incomprensibile il senso. Su questa scia si sono poste sentenze della corte di cassazione che hanno affinato il concetto, affermando, per esempio, che per il comune cittadino l'inevitabilità dell'errore va riconosciuta ogniqualvolta l'agente abbia assolto, con il criterio della ordinaria diligenza, al cosiddetto "dovere di informazione", attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia quando, invece, per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, tale dovere è particolarmente rigoroso, tanto che essi rispondono dell'illecito anche in virtù di una colpa lieve nella ricerca di comprendere le norme (cassazione penale, sezione VI, 21 febbraio 1997, n° 1632). Specialmente nelle contravvenzioni la buona fede del trasgressore diventa rilevante quando si risolve - in presenza e a causa di un elemento positivo estraneo all'agente - in uno stato soggettivo tale da escludere la colpa. Difetta l'elemento psicologico, per scusabilità dell'errore, qualora l'agente abbia tratto il convincimento di liceità da un fatto positivo dell'autorità (cassazione penale, sezione I, 17 luglio 1989, n° 10424) o da un orientamento giurisprudenziale univoco e costante, da cui l'agente tragga la convinzione della correttezza dell'interpretazione normativa e, di conseguenza, della liceità della propria condotta (cassazione penale, sezione III, 21 aprile 2000, n° 4951).

L'ERRORE

Si può quindi definire come errore inevitabile di diritto quell'errore che viene commesso da colui il quale, pur avendo attivato tutti i mezzi necessari affinché potesse conoscere la legge penale, pur avendo richiesto pareri ad autorità competenti autorizzate dalla legge ad agire nell'interesse di determinati soggetti giuridici, agisca senza la coscienza dell'illeceità, nonostante l'antigiuridicità obiettiva del suo comportamento. Ora, questo è proprio l'atteggiamento della media degli appassionati di armi che, consapevoli della delicatezza della materia, cercano in ogni modo di dominarla: ma in quel ginepraio che abbiamo sopra appena tratteggiato, perdersi è facile, specialmente quando si tratti di aspetti in ordine ai quali non si trova convergenza né nella giurisprudenza, né nella pratica amministrativa. In queste condizioni, certe tipologie di atteggiamenti, anche se oggettivamente censurabili, possono trovare una scusante nell'ignoranza in concreto del precetto legale (salvo che si tratti di coloro che professionalmente operano nel settore e che devono essere massimamente attrezzati). Il tema diventa ancora più ampio laddove si versi nel campo amministrativo, laddove l'errore di diritto rilevante ai fini dell'esclusione dell'illegittimità del comportamento tenuto dal privato può essere prodotto non solo da una legislazione caotica o da interpretazioni discordanti, ma anche dalle circolari della pubblica amministrazione e da pareri della pubblica amministrazione e tante volte lo abbiamo sostenuto, rispondendo a quesiti raffinati dei nostri lettori. Per esempio, ricordo la questione legata alla assimilabi-



Un caso classico in cui si potrebbe invocare l'errore di diritto, è nell'attribuzione della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria alle guardie ecologiche volontarie.

lità delle guardie ecologiche volontarie agli ufficiali di polizia giudiziaria trova soluzioni diverse laddove, a fronte del consiglio di Stato (parere 2296/94 del 29 agosto 1994) che negava tale natura si poneva una corrente di pensiero che voleva attribuite alle Gev le connotazioni degli appartenenti alla pg, poiché incaricate di svolgere funzioni proprie della polizia giudiziaria, privilegiando il dato di fatto a quello formale poiché nel nostro ordinamento la locuzione "polizia giudiziaria" indica una funzione e non un organo burocratico, motivo per cui qualunque organo cui siano delegati dalla legge compiti di polizia giudiziaria deve acquisire anche tale qualifica, quanto meno nell'ambito specifico della sua operatività istituzionale. Per parte mia ritenni che un siffatto argomentare, benché interessante e logicamente corretto, fosse rischioso, provocando l'ampliamento notevole dei soggetti con funzioni di polizia giudiziaria, in contrasto con lo spirito della singola norma attributiva delle funzioni ma conclusi che, laddove al soggetto venisse contestato di aver agito valendosi di poteri di cui non è dotato, potrebbe difendersi assumendo quanto meno l'errore scusabile circa tale aspetto, in considerazione della mancanza di univocità e definitive indicazioni che lo disciplinino. In questo senso, con una sentenza in qualche modo di rottura e assai rigorosa, si è pronunziata la Suprema corte (I sezione 9 giugno 2004, n° 25912) secondo la quale "l'ignoranza della legge penale scusa l'autore dell'illecito qualora sia inevitabile, facendo venir meno l'elemento soggettivo. Tale condizione deve ritenersi sussistente per il cittadino comune, soprattutto se sornito di specifiche competenze, allorché egli abbia assolto il dovere di conoscenza con l'ordinaria diligenza".

Una materia delicata trattata in maniera disorganica alimenta i pericoli di una conoscenza parziale, anche in coloro che con scrupolo cercano di apprendere il più possibile; a tutela di queste persone, dunque, soccorrono i principi testé ricordati, volti a evitare che le pecche di un legislatore disorganico ricadano sull'incolpevole cittadino che si renda protagonista, in buona fede, di condotte vietate per legge e, pertanto, in astratto passibili di sanzioni amministrative, quando non penali, anche di una certa gravità. Ed ecco perché l'auspicio che tutti coloro che si occupano di diritto sulle armi coltivano da sempre è quello di un intervento riformatore del legislatore nazionale volto a dare unitarietà ai riferimenti normativi con l'unico strumento tecnico a tal fine appropriato, ossia un Testo unico. I tempi, forse, non sono ancora maturi ma si deve continuare in quella direzione, cocciutamente e con perseveranza; verrà la stagione giusta.